



**BANDO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE**

1. Soggetti beneficiari e produzioni ammissibili

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente bando i seguenti soggetti a carattere associativo:

1. consorzi di tutela dei prodotti lattiero caseari riconosciuti DOP e STG;
2. associativi di secondo grado che raggruppano cooperative agricole che direttamente, o attraverso le imprese associate alle stesse, partecipano attivamente ai sistemi di qualità.

Sono organismi associativi di secondo grado, i soggetti economici costituiti anteriormente alla data del presente bando, che organizzano in forma stabile e coordinata l'attività di trasformazione e di commercializzazione delle cooperative aderenti, con unità produttiva nel territorio della regione, che direttamente o attraverso gli operatori associati alle stesse, partecipano attivamente ai sistemi di qualità.

I prodotti lattiero-caseari riconosciuti sono i seguenti:

- Formaggio Asiago;
- Formaggio Monte Veronese;
- Formaggio Grana Padano;
- Formaggio Provolone Valpadana;
- Formaggio Piave;
- Formaggio Montasio;
- Formaggio Taleggio;
- Formaggio Casatella Trevigiana;
- Mozzarella STG.

Un soggetto richiedente tra quelli sopra indicati può, nei limiti minimi e massimi di spesa indicati dal presente bando, presentare un solo progetto autonomo, ovvero, in alternativa, partecipare ad un unico progetto aggregato, di cui al successivo paragrafo 2.

Le misure di sostegno previste dal presente bando sono consentite esclusivamente per i prodotti lattiero caseari riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria a denominazione di origine protetta DOP.

2. Iniziative ammissibili

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando i Progetti di informazione e promozione che ricomprendono iniziative intese a informare i consumatori e gli operatori economici sulle peculiarità di una determinata denominazione, compreso il materiale divulgativo.

Ai fini del presente bando i soggetti richiedenti possono presentare:

1. "Progetto autonomo", il piano delle attività previste dal presente bando realizzato in forma autonoma da un soggetto fra quelli indicati al paragrafo 1;
2. "Progetto aggregato" il piano delle attività previste dal presente bando, realizzato da due o più soggetti fra quelli indicati al paragrafo 1. I partecipanti al progetto individuano un

soggetto capofila che è responsabile, in nome e per conto dei soggetti partecipanti, della presentazione dell'istanza, della realizzazione del progetto e della corrispondenza finanziaria con AVEPA.

Per quest'ultima tipologia di Progetto, entro il termine massimo di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di finanziabilità, dovrà essere presentato, pena la decadenza dei benefici, l'atto costitutivo di aggregazione nelle forme previste dalla vigente normativa.

Tale atto dovrà indicare: 1) il capofila dell'aggregazione; 2) gli impegni e gli obblighi dei soggetti aderenti all'organismo, anche in caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa e/o recesso di un soggetto; 3) la partecipazione al progetto e il riparto degli oneri da parte di ciascun soggetto.

3. Limiti, condizioni e prescrizioni operative

Sono escluse dagli aiuti le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne promozionali che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi aiuti al funzionamento e non possono quindi essere ammessi all'intervento pubblico.

E' obbligatorio, per tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati, e a supporto, degli interventi finanziati dal presente Bando, l'inserimento del marchio turistico regionale, di cui al paragrafo 9 del Decreto n. 13/2009. Le bozze di tutto il materiale informativo, promozionale e tramite i media, redatto nell'ambito della presente azione, dovranno essere trasmesse preventivamente ad AVEPA ai fini della acquisizione del "Visto si stampi".

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non potranno essere cumulati, per la realizzazione della stessa iniziativa e tra i soggetti aderenti il progetto oggetto del presente aiuto, con gli aiuti concessi nell'ambito della programmazione europea del PSR Veneto 2014-2020 anche in ragione ad altri progetti presentati in ambito nazionale e/o comunitario e alla luce dei limiti e condizioni di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 702/2014.

Tutte le iniziative realizzate nell'ambito del presente bando dovranno essere realizzate esclusivamente in ambito UE.

4. Interventi e spese ammissibili

Possono essere oggetto di sostegno per il presente bando gli interventi di seguito elencati:

- a) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi;
- b) Progettazione e realizzazione di campagne promozionali su carta stampata e tramite i media

Per quanto concerne le spese organizzative per gli eventi promozionali, di cui agli interventi delle lett. a) e b), si fa riferimento principalmente alle seguenti spese:

- quota di acquisizione del plateatico e dei servizi accessori alla manifestazione, affitto di attrezzatura, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di € 200,00 per ogni giorno di durata della manifestazione;
- viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand nei limiti stabiliti per i dipendenti della Regione.

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo della spesa ammessa.

Non sono comunque considerate ammissibili le spese relative: al personale dipendente, all'acquisto di attrezzature, anche informatiche e le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini del calcolo dell'intensità d'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; l'IVA non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile.

5. Pianificazione finanziaria

La somma messa a bando è di € 500.000,00. L'intensità dell'aiuto è pari al 45% nel caso di progetto autonomo e al 50% della spesa ammissibile se trattasi di progetto aggregato.

Per ciascun beneficiario/tipologia di progetto, sono previsti i seguenti limiti di spesa ammissibile:

- Progetti autonomi: spesa compresa tra un minimo di € 40.000,00 ed un massimo di € 150.000,00;
- Progetti aggregati: spesa compresa tra un minimo di € 200.000,00 ed un massimo di € 1.000.000,00 con la seguente graduazione in proporzione al numero di soggetti aderenti:

- da 2 a 3 soggetti partecipanti: 350.000,00 €;
- da 4 a 6 partecipanti: 650.000,00 €;
- da 7 e più soggetti partecipanti: 1.000.000,00 €.

Qualora l'importo del contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00, al momento della/e erogazione/i del contributo, dovrà essere presente una certificazione antimafia in corso di validità.

I soggetti che presentano un proprio progetto autonomo non possono partecipare ad un progetto aggregato.

6. Termini e scadenze

Le domande di contributo vanno presentate nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento deliberativo di adozione del presente bando e cioè dalla data di pubblicazione nel BUR della presente deliberazione e per i successivi 60 (sessanta) giorni.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande e l'approvazione della relativa graduatoria di finanziabilità viene fissato in mesi 2 (due) dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate entro 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di finanziabilità.

7. Criteri di priorità

Ai fini di realizzare idonee politiche di intervento nel settore e nello spirito di quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 6/2015 si ritiene di accordare le seguenti priorità ai progetti presentati:

A) ELEMENTI DI PRIORITA'		
a) Progetti aggregati:	- composti da 2 a 3 soggetti	punti 2
	- composti da 4 a 6 soggetti	punti 4
	- composti da 7 o più soggetti	punti 6

b) Equilibrato rapporto fra le voci di spesa ammissibili alle lettere a) b) (per equilibrato rapporto si intende la non prevalenza oltre il 60% della spesa ammessa, di una delle due voci di spesa considerate al paragrafo 4);	punti 2
c) Prodotto certificato*: inferiore a 3.000 ton.	punti 3
- da 3.000 a 10.000 ton.	punti 2
- oltre 10.000 ton.	punti 1

B) ELEMENTI DI PREFERENZA (a parità di punteggio)	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni dei produttori coinvolti	Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al sistema di certificazione aventi sede nel territorio regionale	DECRESCENTE

*: per Prodotto certificato si farà riferimento alle produzioni dell'anno 2015 ottenute in Veneto.

8. Disposizioni e prescrizioni operative specifiche

8.1 Presentazione domanda di Aiuto e Documentazione da allegare

Il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal presente bando e dalle disposizioni di AVEPA. Unitamente alla domanda il soggetto richiedente è tenuto a presentare il "Programma degli interventi" nel quale sono indicati almeno i seguenti elementi:

- Indicazione degli obiettivi specifici del Progetto e integrazione degli stessi con le azioni previste;
- Descrizione dettagliata delle iniziative, distinte fra le tre tipologie di spesa ammissibile;
- Cronoprogramma delle attività e piano finanziario delle spese.

Vanno altresì allegati alla domanda i seguenti documenti:

- a. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b. documentazione comprovante il punteggio richiesto (se necessaria);
- c. verbale del Consiglio di Amministrazione del soggetto richiedente di approvazione del Programma degli interventi e con il quale viene dato mandato al legale rappresentante di presentare la domanda. Nel caso di domanda per Progetto Aggregato presentata da Associazione non ancora costituita, oltre al Verbale del Consiglio di Amministrazione del soggetto capofila, dovranno essere allegati anche i Verbali degli altri soggetti che partecipano al Progetto, che approva il Programma degli interventi, indica il capofila del costituendo organismo associativo autorizzandolo alla presentazione della domanda e impegna il medesimo soggetto alla costituzione formale dell'organismo associativo secondo le modalità di cui al paragrafo 2. INIZIATIVE AMMISSIBILI del bando;
- d. tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido;
- e. copia del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso;
- f. elenco, fornito dall'ente di certificazione, delle aziende associate (sia di produzione che di trasformazione) con sede nel territorio regionale. Per le aziende di trasformazione, nell'elenco dovrà inoltre essere riportata la quantità certificata nell'anno 2015.

I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

8.2 Erogazione del contributo

Per i progetti il cui importo di spesa ammissibile risulti pari o inferiore ad € 50.000,00 il contributo verrà erogato a seguito di presentazione della domanda di pagamento del saldo, in un'unica soluzione.

Nel caso invece l'importo di spesa ammissibile risulti superiore ad € 50.000,00, potrà essere erogato un acconto oltre al saldo, con le seguenti modalità:

ACCONTO: al raggiungimento di una spesa sostenuta compresa tra il 40% e l'80% della spesa ammessa, può essere presentata, entro il termine di 60 gg antecedenti al termine ultimo per la realizzazione degli interventi, domanda per l'erogazione dell'acconto .

SALDO: entro il termine di 30 gg. successivi al termine ultimo per la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata la domanda per l'erogazione del saldo. Qualora detta domanda venga presentata tra il 31° ed il 60° giorno successivo al termine di cui sopra, verrà applicata una riduzione pari al 10 % sul contributo spettante a seguito istruttoria domanda di pagamento, mentre decorso il 60° giorno, se non sarà stata presentata la domanda di saldo, AVEPA avvierà la procedura per la decadenza dei benefici concessi.

8.3 Documentazione per le domande di Pagamento

Ai fini del pagamento dell'acconto o del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta contenuto nel modello di domanda;

Copia dei giustificativi di pagamento;

Relazione sintetica sulle attività svolte.

9. Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato comunicati in esenzione dalla notifica

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando - in esenzione dalla notifica - rispondono a quanto disposto dall' art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;

Clausola Deggendorf

Non è ammesso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammesso il pagamento di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto, esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del trattato, una sintesi delle informazioni è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica e il regime di aiuto è integralmente pubblicato sul sito web regionale.

Ad istruttoria conclusa, AVEPA predispone la griglia relativa alle informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE n. 702/2014.